



FALSO IN BILANCIO – L. N. 69/15

25 GENNAIO 2016, ORE 15,00 – 18,00
CENTRO CONGRESSI HOTEL EUROPA - VIA BOLDRINI, 11 BOLOGNA

«IL NUOVO FALSO IN BILANCIO ED I PRINCIPI CONTABILI E DI REVISIONE:
ESISTE UN POSSIBILE COMPROMESSO SULLE VALUTAZIONI ? »

INTERVENTO DI:
STEFANO D'ORSI - DOTTORE COMMERCIALISTA IN BOLOGNA

INDICE

1. Il *framework* di riferimento
2. La valenza informativa del bilancio
3. Il percorso logico – tecnico da seguire e la rappresentazione «fedele»
4. Le poste «valutative» del bilancio
5. Il confronto tra vecchia e nuova norma sul falso in bilancio
6. Le fattispecie punibili individuate dalla Cassazione
7. Fatti materiali, valutazioni e continuità di valori in bilancio
8. Le fattispecie punibili individuate dalla Cassazione 2016
9. Fatti materiali, valutazioni e continuità di valori in bilancio secondo Cass. 2016
10. Scopo perseguito con il falso in bilancio
11. Errori in bilancio
12. Una possibile soluzione per l'individuazione delle ipotesi di rilevanza penale delle valutazioni
13. Strumenti di analisi e valutazione per la «lieve entità» ex art. 2621 bis c.c. e per la «tenuità» del fatto ex art. 2621 ter c.c.
14. Conclusioni

1. IL FRAMEWORK DI RIFERIMENTO

Redazione del bilancio

Codice Civile → art. 2423 c.c. → Finalità del bilancio
→ art. 2423 c.c. → Principi generali di redazione
→ art. 2426 c.c. → Principi particolari di valutazione

Principi Contabili OIC → D.L. 24.6.2015 n. 91 standard setter nazionali

IAS / IFRS → società di cui al D.Lgs. n. 38/2005

PIV → a partire dall' 1.1.2016

Direttive e Regolamenti Comunitari → Dir. 2013/34/Ue

2. LA VALENZA INFORMATIVA DEL BILANCIO

Il bilancio è il documento informativo più rilevante per la comunità economico - finanziaria in cui è inserita un'impresa.

L'intero bilancio è oggetto di un «processo di composizione complesso e caratterizzato da notevoli aree di indeterminatezza», in cui le valutazioni assumono ruolo centrale giacché «la formazione del bilancio implica [necessariamente] la determinazione dei valori da attribuire ai singoli componenti del patrimonio»

PROVASOLI A. - VIGANO' A., *Bilancio - Valutazioni, lettura, analisi*. Milano - 2007

COLOMBO G.E., *Il bilancio d'esercizio*, in COLOMBO - PORTALE, *Trattato delle società per azioni*, Torino - 1994

2. LA VALENZA INFORMATIVA DEL BILANCIO

Il bilancio è il documento informativo più rilevante per la comunità economico - finanziaria in cui è inserita un'impresa.

L'intero bilancio è oggetto di un «processo di composizione complesso e caratterizzato da notevoli aree di indeterminatezza», in cui le valutazioni assumono ruolo centrale giacché «la formazione del bilancio implica [necessariamente] la determinazione dei valori da attribuire ai singoli componenti del patrimonio»

PROVASOLI A. - VIGANO' A., *Bilancio - Valutazioni, lettura, analisi*. Milano - 2007

COLOMBO G.E., *Il bilancio d'esercizio*, in COLOMBO - PORTALE, *Trattato delle società per azioni*, Torino - 1994

3. IL PERCORSO LOGICO – TECNICO DA SEGUIRE E LA RAPPRESENTAZIONE «FEDELE»

I **PRINCIPI GENERALI** di **BILANCIO** sono espressi all'art. 2423 c.c.:
“Il Bilancio deve essere redatto con **CHIAREZZA**, rappresentare in modo **VERITIERO** e **CORRETTO** la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio”

- **CHIAREZZA**: significa trasparenza e si riferisce alla rappresentazione formale del bilancio secondo gli schemi e le regole previsti da legislatore
- **VERITÀ**: significa corrispondenza dei fatti aziendali ai valori iscritti in bilancio (la soggettività nella valutazione dei contenuti di bilancio non è eliminabile)
- **CORRETTEZZA**: indica il rispetto delle norme contenute nel Codice Civile da parte dei redattori del bilancio

TRUE
AND
FAIR
VIEW

3. IL PERCORSO LOGICO – TECNICO DA SEGUIRE E LA RAPPRESENTAZIONE «FEDELE»

Una valutazione o stima contabile può essere definita come la determinazione approssimata di un valore o di una voce di bilancio per la quale non esiste un metodo di rilevazione oggettivo.

Ad esempio possiamo avere:

- Rettifiche apportate alle attività correnti (crediti o rimanenze di magazzino) al fine di determinarne il valore di realizzo;
- Ammortamento delle immobilizzazioni materiali o immateriali in base alla loro vita utile;
- Ricavi aventi manifestazione numeraria futura;
- Imposte differite e relativa loro recuperabilità;
- Accantonamento a fronte di un contenzioso legale o fiscale;
- Accantonamenti vari (resi, garanzia prodotti, ...)
- Lavori pluriennali in corso di esecuzione e percentuale di completamento (incluse le eventuali perdite a finire)

3. IL PERCORSO LOGICO – TECNICO DA SEGUIRE E LA RAPPRESENTAZIONE «FEDELE»

Le valutazioni e le stime contabili

- possono essere semplici o complesse;
- molto spesso si basano su complesse analisi di dati storici, a volte sono necessari anche dati prospettici;
- a volte sono effettuate nell'ambito di procedure che operano su base continuativa, altre volte sono eseguite solo in sede di predisposizione del bilancio di fine periodo;
- sempre deve esistere una procedura, un metodo, un processo che il *management* della società e il consiglio di amministrazione hanno posto in essere e seguono al fine di determinare le voci di bilancio oggetto di valutazione e la informativa che a fronte di tali poste deve essere obbligatoriamente data nelle note al bilancio.

3. IL PERCORSO LOGICO – TECNICO DA SEGUIRE E LA RAPPRESENTAZIONE «FEDELE»

Il processo logico e il metodo seguito dagli amministratori e dalla direzione della società al fine di predisporre le valutazioni e le stime contabili si basa sui seguenti passaggi:

- Utilizzo di dati storici, di dati prospettici e di assunzioni a supporto della stima;
- Impiego di algoritmi di calcolo e di formule matematiche;
- Confronto continuo tra le stime effettuate negli esercizi precedenti e i dati consuntivi (anche utilizzando le informazioni disponibili nell'ambito degli eventi successivi)
- Approvazione e autorizzazione formale da parte della direzione della società di ciascuna stima contabile utilizzata ai fini della predisposizione del bilancio.

3. IL PERCORSO LOGICO – TECNICO DA SEGUIRE E LA RAPPRESENTAZIONE «FEDELE»

I dati su cui si basa la stima devono essere:

- Corretti
- Completi
- Pertinenti

Si possono usare:

- Dati provenienti da fonti interne all'azienda
 - contabili (esempio le vendite per stimare il fondo garanzia prodotti)
 - gestionali
 - previsionali
- Dati esterni all'azienda
 - Previsioni sulle vendite di un determinato settore
 - Analisi di mercato fatte da enti esterni o associazioni di categoria
 - Dati di mercato (interessi, inflazione, cambi, materie prime, ...)
 - Informazioni provenienti da professionisti incaricati dalla società (esempio legali incaricati di seguire una determinata controversia, ...)

3. IL PERCORSO LOGICO – TECNICO DA SEGUIRE E LA RAPPRESENTAZIONE «FEDELE»

Quindi il processo di stima o di valutazione se da una parte implica un elevato grado di soggettività, dall'altro deve necessariamente mantenere un aggancio forte con dati interni ed esterni e deve basarsi su prassi di calcolo riconosciute dalla dottrina aziendalistica e dai principi contabili applicati.

La mancanza di quanto sopra (aggancio con i dati e utilizzo di prassi riconosciute) non ha nulla a che vedere con la soggettività della valutazione, ma si sostanzia in una valutazione errata (o in un "fatto materiale non rispondente al vero" ???).

3. IL PERCORSO LOGICO – TECNICO DA SEGUIRE E LA RAPPRESENTAZIONE «FEDELE»

È un processo che deve continuamente ricevere *feedback* dai dati consuntivi che possono confermare o meno le valutazioni fatte, in questo secondo caso vi è l'evidenza che il processo deve essere aggiustato e adeguato nei dati utilizzati, nelle assunzioni fatte o nell'algoritmo di calcolo.

La stima / valutazione prodotta internamente dagli amministratori e dal management può (su tematiche di particolare complessità tecnica, deve) essere corroborata da pareri di terzi esperti.

4. LE POSTE VALUTATIVE DEL BILANCIO

Stato Patrimoniale Art. 2424 c.c.

ATTIVO	PASSIVO
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	A) PATRIMONIO NETTO
B) IMMOBILIZZAZIONI	I) CAPITALE
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	II) RISERVA DA SOPRAPPREZZO DELLE AZIONI
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	III) RISERVE DI RIVALUTAZIONE
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	IV) RISERVA LEGALE
C) ATTIVO CIRCOLANTE	V) RISERVE STATUTARIE
I) RIMANENZE	VI) RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO
II) CREDITI	VII) ALTRE RISERVE
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	VIII) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	IX) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI	B) FONDI PER RISCHI E ONERI
2) ASSEGNI	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
3) DENARO E VALORI IN CASSA	D) DEBITI
D) RATEI E RISCONTI	E) RATEI E RISCONTI

4. LE POSTE VALUTATIVE DEL BILANCIO

Conto Economico art. 2425 c.c.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
2) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI
3) VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI
7) PER SERVIZI
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI
9) PER IL PERSONALE
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI
13) ALTRI ACCANTONAMENTI
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE
(A-B) Differenza tra valore e costi della produzione
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

4. LE POSTE VALUTATIVE DEL BILANCIO

Le azioni falsificatrici, aventi ad
oggetto valori economico-
finanziari, poste in essere agiscono
su ...



operazioni di scambio del circuito della produzione
operazioni di scambio del circuito del capitale di prestito
operazioni di scambio del circuito dei finanziamenti concessi
operazioni di scambio del circuito del capitale di proprietà
valutazioni estimative delle immobilizzazioni immateriali
valutazioni estimative delle immobilizzazioni materiali
valutazioni estimative delle immobilizzazioni finanziarie
valutazioni estimative delle rimanenze
valutazioni estimative delle commesse pluriennali
valutazioni estimative dei crediti in euro
valutazioni estimative dei crediti in valuta
valutazioni estimative dei fondi rischi e spese
valutazioni estimative dei debiti in valuta
altre valutazioni estimative



5. IL CONFRONTO TRA VECCHIA E NUOVA NORMA SUL FALSO IN BILANCIO

Vecchia Norma



Nuova Norma



6. LE FATTISPECIE PUNIBILI INDIVIDUATE DALLA CASSAZIONE

LA SENTENZA N. 33774/2015 DEL 30 LUGLIO 2015

(SENTENZA CRESPI)

6. LE FATTISPECIE PUNIBILI INDIVIDUATE DALLA CASSAZIONE



POSTE E/O INDICAZIONI IN BILANCIO	QUANDO RILEVANO PENALMENTE
Fatture da emettere	Se si tratta di ricavi per fatture da emettere riferiti ad operazioni inesistenti
Principio di competenza	Se dai documenti giustificativi dell'iscrizione di un credito emerge chiaramente un'annualità diversa
Iscrizione di partecipazioni	Se non è svalutata una partecipazione nonostante fallimento della società controllata
Iscrizione di crediti	Quando l'iscrizione in bilancio è priva di un valido giustificativo (un contratto, una prestazione, ecc...)
Crediti inesigibili	Quando siano definitivamente inesigibili per il fallimento senza attivo del debitore
Omessa indicazione debito	Se il debito deriva da un contenzioso con società rimasta definitivamente soccombente
Ricavi gonfiati	Sempre perché si tratta di un fatto materiale non rispondente al vero che non è in alcun modo suscettibile di valutazione omesso in bilancio
Costi non indicati	Se si è in presenza di costi effettivamente sostenuti ma non riportati in bilancio si configura un fatto non rispondente al vero
Conti bancari	L'omessa indicazione dell'esistenza di conti bancari ovvero l'indicazione di conti non esistenti costituisce un fatto materiale non vero
Fatture false	I rapporti regolati da falsa fatturazione costituiscono un fatto materiale non corrispondente al
Vendita di beni	L'omessa indicazione della vendita o dell'acquisto di un bene rappresenta un fatto materiale non rispondente al vero

6. LE FATTISPECIE PUNIBILI INDIVIDUATE DALLA CASSAZIONE



POSTE E/O INDICAZIONI IN BILANCIO	QUANDO NON RILEVANO PENALMENTE
Svalutazione di crediti	La svalutazione dei crediti deriva da un processo valutativo che potrebbe anche essere stato eseguito in violazione del principio di prudenza
Immobilizzazioni immateriali	Non è rilevante poiché si tratta di un'iscrizione valutativa, atteso che va determinata in base alla possibilità di utilizzazione
Iscrizione di partecipazioni sociali	Non è rilevante se l'adeguamento del valore è frutto di un errore e non vi sia prova dell'intenzione di voler dare false informazioni
Avviamento	Non è rilevante, salvo non sia dimostrata la volontà di ingannare i terzi, poiché è una posta valutativa e va iscritta con il consenso del collegio sindacale

6. LE FATTISPECIE PUNIBILI INDIVIDUATE DALLA CASSAZIONE

Dalla prospettiva dell'azienalista i fatti individuati (elemento oggettivo) cui ascrivere o meno la punibilità penale sembrano solo in minima parte tener conto delle finalità e dei postulati di bilancio.

6. LE FATTISPECIE PUNIBILI INDIVIDUATE DALLA CASSAZIONE

INFORMAZIONE SOCIETARIA

PRINCIPIO DI MATERIALITÀ



Nella redazione del bilancio devono far parte (e quindi essere valutati) unicamente i dati informativi **ESSENZIALI** ai fini dell'informazione, dunque tralasciando profili marginali e secondari

PRINCIPIO DI RILEVANZA



L'omissione od errata indicazione di una informazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla scorta del bilancio dell'impresa (con la precisazione che la rilevanza di ogni singola voce va valutata nel contesto di altre voci analoghe)


7. FATTI MATERIALI, VALUTAZIONI E CONTINUITÀ DI VALORI IN BILANCIO

BILANCIO

«processo di composizione complesso e caratterizzato da notevole aree di indeterminatezza»

«la formazione del bilancio implica [necessariamente] la determinazione dei valori da attribuire ai singoli componenti del patrimonio»

7. Fatti materiali, valutazioni e continuità di valori in bilancio



7. FATTI MATERIALI, VALUTAZIONI E CONTINUITÀ DI VALORI IN BILANCIO

ESEMPIO 1:

ARISTOTELE SpA detiene partecipazioni in SENECA Srl che da molti esercizi espone notevoli perdite tali da erodere il patrimonio di quest'ultima.

L'informativa prevista dall'art. 2426 n. 3 c.c. impone di motivare nella nota integrativa lo scostamento tra il maggior valore iscritto in bilancio della partecipazione e la corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio della partecipata.

L'omessa svalutazione della partecipazione senza che in nota integrativa sia data indicazione della reale situazione negativa della partecipazione potrebbe rientrare nell'area delle omesse informazioni rilevanti ex art. 2621 c.c.



NO QUESTIONE VALUTATIVA

7. FATTI MATERIALI, VALUTAZIONI E CONTINUITÀ DI VALORI IN BILANCIO

ESEMPIO 2:

QUESTIONE VALUTATIVA

ARISTOTELE SpA procede a **minori ammortamenti** di esercizio sui beni materiali al fine di non fare emergere una perdita della gestione operativa. Non vengono date motivazioni in nota integrativa sulla modifica dei criteri di ammortamento ovvero quelle fornite basate sulla diversa (maggiore) residua possibilità di utilizzazione sono palesemente errate («forzate»).

FATTI MATERIALI


A fine esercizio, la società espone un **utile che alternativamente:**

- può essere distribuito ai soci;
- può essere utilizzato per la copertura di perdite pregresse
- può essere accantonato a riserva da utilizzarsi per una successiva distribuzione ovvero copertura di future perdite;
- incidendo sul PN, può andare a concorrere alla determinazione del rapporto di concambio (in presenza di operazioni straordinarie).

7. FATTI MATERIALI, VALUTAZIONI E CONTINUITÀ DI VALORI IN BILANCIO

STATISTICA TRIBUNALE DI MILANO – «VEICOLI DEL FALSO»

GRAFICO 24. *Le varie ipotesi di falsità*



Fonte: ALESSANDRI, *Un'indagine empirica presso il Tribunale di Milano: le false comunicazioni sociali*. GIUFFRÈ, Milano - 2011 p. 157.

N.D.R.: il campione riguarda n. 482 procedimenti.

7. FATTI MATERIALI, VALUTAZIONI E CONTINUITÀ DI VALORI IN BILANCIO



Una stima non è più tale se si fonda su dati che non trovano riscontro nella realtà economico – finanziaria e patrimoniale che pretendono di rappresentare

7. FATTI MATERIALI, VALUTAZIONI E CONTINUITÀ DI VALORI IN BILANCIO

CASSAZIONE N. 33774/2015 DEL 31 LUGLIO 2015

«L'ipotesi dell'erronea valutazione rientra nel campo della falsità dei bilanci prevista dall'art. 2621 c.c. allorquando oltrepassi il limite di ogni ragionevolezza, non potendo in tal caso parlarsi di discrezionalità, ma di valutazione artificiosa mirante a nascondere gli utili realizzati o a dimostrare l'esistenza di utili che in realtà non esistono»

«Comportando la valutazione necessariamente un apprezzamento discrezionale, non assume di regola rilevanza, purché non superi ogni limite di ragionevolezza, concretandosi in una valutazione artificiosa mirante ad occultare la reale situazione patrimoniale della società»

7. FATTI MATERIALI, VALUTAZIONI E CONTINUITÀ DI VALORI IN BILANCIO

CASSAZIONE N. 33774/2015 DEL 31 LUGLIO 2015

Ogni qualvolta che ci si imbatte in poste di bilancio «frutto di valutazioni» non palesemente erronee ovvero in relazione alle quali non è dichiaratamente emerso che siano state iscritte per finalità meramente ingannatorie e comunque programmaticamente inosservanti dei criteri valutativi, siamo fuori dal raggio dell'incriminazione penale.

8. LE FATTISPECIE PUNIBILI INDIVIDUATE DALLA CASSAZIONE 2016

LA SENTENZA N. 890/2016 DEL 12 GENNAIO 2016

(V SEZIONE PENALE – Pres. Nappi, Rel. Bruno)

8. LE FATTISPECIE PUNIBILI INDIVIDUATE DALLA CASSAZIONE 2016

CASSAZIONE N. 890/2016 DEL 12 GENNAIO 2016

Può allora affermarsi il principio secondo cui nell'art. 2621 c.c., il riferimento ai «fatti materiali» oggetto di falsa rappresentazione non vale ad escludere la rilevanza penale agli enunciati valutativi che sono anche essi predicabili di falsità quando violino criteri di valutazione predeterminati.

Infatti, qualora intervengano in contesti che implicino accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o, comunque, tecnicamente indiscussi, anche gli enunciati valutativi sono idonei ad assolvere ad una funzione informativa e possono quindi dirsi veri o falsi

9. FATTI MATERIALI, VALUTAZIONI E CONTINUITÀ DI VALORI IN BILANCIO SECONDO CASSAZIONE 2016

SEGUENDO L'ORIENTAMENTO PIU' «SEVERO»
(CASSAZIONE N. 890/2016 DEL 12 GENNAIO 2016)

Le «regole predeterminate» di valutazione sono in molti casi tutt'altro che oggettive e determinabili, come invece ritiene la Cassazione

9. FATTI MATERIALI, VALUTAZIONI E CONTINUITÀ DI VALORI IN BILANCIO SECONDO CASSAZIONE 2016

ESEMPIO 3:

L'art. 2426, numero 8, c.c. dispone che i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione e che, pertanto, va rettificato per tenere conto di:

- Perdite previste per inesigibilità;
- Rettifiche di fatturazione;
- Sconti ed abbuoni;
- Altre cause di minore realizzo.

Il mancato recupero di alcuni crediti, totale o parziale, certo o presunto, può essere già noto al momento della redazione del bilancio, come nel caso di debitori falliti o comunque in dissesto, di liti giudiziarie, di contestazioni, di debitori irreperibili e così via.

In altri casi le situazioni di inesigibilità, pur essendo intrinseche nei saldi, potranno manifestarsi invece in esercizi successivi a quello della iscrizione dei crediti in bilancio.

(si vedano motivazioni sentenza Cassazione n. 860/2016)

9. FATTI MATERIALI, VALUTAZIONI E CONTINUITÀ DI VALORI IN BILANCIO SECONDO CASSAZIONE 2016

ESEMPIO 3:

OIC 15 – CREDITI -

Tecnicamente, lo stanziamento al fondo svalutazione crediti può avvenire tramite:

- analisi dei singoli crediti e determinazione delle perdite presunte per ciascuna situazione di anomalia già manifestatasi o ragionevolmente prevedibile;
- stima, in base all'esperienza e ad ogni altro elemento utile, delle ulteriori perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio; a tal fine si tiene, fra l'altro, conto della valutazione dell'andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti e delle condizioni economiche generali, di settore e di rischio paese.

Nel processo di stima del fondo svalutazione crediti è ammesso un processo di valutazione forfettario, in luogo di quello analitico, qualora sia possibile raggruppare i crediti anomali di importo non significativo in classi omogenee che presentino profili di rischio simili (settore economico di appartenenza dei debitori, area geografica, presenza di garanzie, ecc.). Alle suddette classi di crediti si possono applicare formule per la determinazione della ragionevole attesa di perdite su crediti (ad esempio, una percentuale dei crediti rappresentativa delle perdite medie storicamente rilevate, eventualmente corretta per tenere conto della congiuntura corrente).

9. FATTI MATERIALI, VALUTAZIONI E CONTINUITÀ DI VALORI IN BILANCIO SECONDO CASSAZIONE 2016

ESEMPIO 3:


OIC 15 - CREDITI -

Stime forfettarie delle perdite su crediti sono applicabili ai crediti diversi da quelli anomali.

È però importante sottolineare che queste formule non possono essere trasformate in comportamenti automatici. Esse sono solo uno strumento pratico, e la congruità delle rettifiche deve essere costantemente verificata; inoltre, le formule devono essere variate ogniqualvolta mutino le condizioni sulle quali esse si basano.

9. FATTI MATERIALI, VALUTAZIONI E CONTINUITÀ DI VALORI IN BILANCIO SECONDO CASSAZIONE 2016

La falsificazione di un
bilancio riguarda
fattispecie
singole ed isolate?



10. SCOPO PERSEGUITO CON IL FALSO IN BILANCIO

Lo scopo che viene perseguito
con il ricorso al falso in bilancio
è...

l'evasione fiscale

la riduzione della pretesa dei soci

la creazione di fondi neri all'estero

la dazione di tangenti

*

la distrazione di *asset* aziendali

l'abbellimento della situazione aziendale agli occhi
delle banche

l'abbellimento della situazione aziendale agli occhi
del mercato finanziario

altro

11. ERRORI IN BILANCIO

Occorre distinguere tra **errori in bilancio** derivanti da frodi ovvero da comportamenti e/o eventi non intenzionali.

Errori non intenzionali:

- ❖ Errore «tecnico» nel processo di raccolta o di elaborazione dei dati utilizzati per la redazione del bilancio;
- ❖ Errata stima contabile derivante da una svista o da una non corretta interpretazione dei fatti;
- ❖ Errore nell'applicazione dei principi contabili inerenti i fatti aziendali.

11. ERRORI IN BILANCIO

Errori dovuti a frodi (intenzionali):

- Manipolazione, falsificazione di scritture contabili o della documentazione di supporto al bilancio;
- Rappresentazioni fuorvianti o omissioni intenzionali nei bilanci di fatti, operazioni ovvero di informazioni significative;
- Applicazioni intenzionalmente errate di principi contabili per la rappresentazione dei fatti di gestione;
- Registrazione di scritture contabili fittizie, in particolare in prossimità di fine anno, al fine di alterare il risultato d'esercizio o di altri fini;
- Indebita modifica delle assunzioni o valutazioni utilizzate per le stime di bilancio;
- Omessa, anticipata, ritardata rilevazione in bilancio di fatti e operazioni;
- Realizzazione di operazioni complesse strutturate al fine di fornire una rappresentazione distorta della posizione e delle performance dell'impresa.

12. UNA POSSIBILE SOLUZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE IPOTESI DI RILEVANZA PENALE DELLE VALUTAZIONI


Considerare la singola valutazione non in relazione al giudizio finale esposto in bilancio, ma con riferimento alla modalità con cui al suddetto esito si è pervenuti.

RIENTRANO NELL'AREA DI PUNIBILITA':

- **Valutazione che abbia ad oggetto DATI FATTUALI INESISTENTI** (ad esempio mantenimento ammortamento immobile che un evento naturale ha distrutto o reso parzialmente inutilizzabile);
- **Indicazione in nota integrativa che la valutazione è stata formulata sulla scorta di un CRITERIO, ma lo stesso viene APPLICATO IN MODO SCORRETTO** (ad esempio valutazione crediti OIC 15);
- **MANCATA CORRISPONDENZA** fra i criteri di valutazione indicati in nota integrativa e le stime effettuate in bilancio (difformità tra il prescelto ed il dichiarato: falsa esposizione di un fatto materiale);
- **ESPOSIZIONE CORRETTA DEI CRITERI DI REDAZIONE** del bilancio utilizzati per le valutazioni, **MA TALE CIRCOSTANZA NON VINCOLA AFFATTO LE MODALITÀ CON CUI CONDURRE LA STIMA** (ad esempio indicazione generica della valutazione dei crediti al «valore di presumibile realizzo», si veda OIC 15).

13. STRUMENTI DI ANALISI E VALUTAZIONE PER LA «LIEVE ENTITÀ» EX ART. 2621 BIS C.C. E PER LA «TENUITÀ» DEL FATTO EX ART. 2621 TER C.C.

FATTI DI LIEVE ENTITÀ'



13. STRUMENTI DI ANALISI E VALUTAZIONE PER LA «LIEVE ENTITÀ» EX ART. 2621 BIS C.C. E PER LA «TENUITÀ» DEL FATTO EX ART. 2621 TER C.C.

FATTI DI LIEVE ENTITÀ'

COMMESSI DA SOCIETÀ' INDICATE ALL'ART. 1 L.F.:

- Tre esercizi antecedenti o dall'inizio attività hanno attivo Patrimoniale annuo complessivo < Euro 300.000
- Ricavi lordi annui < Euro 200.000
- Debiti anche non scaduti > 500.000



SALVO REATO PIU' GRAVE



13. STRUMENTI DI ANALISI E VALUTAZIONE PER LA «LIEVE ENTITÀ» EX ART. 2621 BIS C.C. E PER LA «TENUITÀ» DEL FATTO EX ART. 2621 TER C.C.

PARTICOLARE TENUITA' DEL FATTO

- MODALITA' DELLA CONDOTTA ED ESIGUITA' DEL DANNO O PERICOLO
- NON ABITUALITA' DEL COMPORTAMENTO



PRESENZA DI VIOLAZIONI CONTABILI REITERATE
NEGLI ANNI E QUINDI DI FALSI IN BILANCIO RELATIVI A PIU' ESERCIZI,
NON CONSENTE DI ACCEDERE AI BENEFICI

13. STRUMENTI DI ANALISI E VALUTAZIONE PER LA «LIEVE ENTITÀ» EX ART. 2621 BIS C.C. E PER LA «TENUTA» DEL FATTO EX ART. 2621 TER C.C.

La **catena di relazioni** causa - effetto che lega l'azione falsificatrice (causa) al bilancio d'esercizio (effetto) deve essere ricostruita per via documentale e tra i documenti devono sussistere:

Relazioni logiche: dettate dalla teoria economico aziendalistica e dalla prassi professionale, non sempre le scritture contabili sono metodologicamente corrette

Relazioni temporali: ogni documento deve essere seguito da quello immediatamente successivo e deve sussistere corrispondenza di data

Relazioni formali: la catena documentale deve essere continua e senza interruzioni per scongiurare il rischio di ricorrere a presunzioni

13. STRUMENTI DI ANALISI E VALUTAZIONE PER LA «LIEVE ENTITÀ» EX ART. 2621 BIS C.C. E PER LA «TENUITÀ» DEL FATTO EX ART. 2621 TER C.C.


Tipologie di analisi:

- analisi temporale, vale a dire l'esame dell'andamento nel tempo degli indici;
- analisi spaziale, raffrontando gli indici dell'impresa analizzata con quelli di altre aziende del settore;
- analisi comparativa, raffrontando gli indici dell'impresa con indici standard che sono considerati come ottimali e come obiettivi da raggiungere.




OBIETTIVO: DARE UN PESO ECONOMICO AL
PREGIUDIZIO SUBITO DALLA SOCIETA' e/o dagli
STAKEHOLDER

13. STRUMENTI DI ANALISI E VALUTAZIONE PER LA «LIEVE ENTITÀ» EX ART. 2621 BIS C.C. E PER LA «TENUITÀ» DEL FATTO EX ART. 2621 TER C.C.



13. STRUMENTI DI ANALISI E VALUTAZIONE PER LA «LIEVE ENTITÀ» EX ART. 2621 BIS C.C. E PER LA «TENUTA» DEL FATTO EX ART. 2621 TER C.C.

POSSONO ESSERE D'AIUTO LE VECCHIE SOGLIE DI PUNIBILITÀ?



14. Conclusioni

Il nuovo falso in bilancio ed
i principi contabili e di revisione:

«esiste un possibile compromesso sulle
valutazioni?»

14. Conclusioni

OBIETTIVO

ART. 2621 e 2622 c.c.:



Salvaguardia del bene giuridico
«informazione d'impresa»

14. Conclusioni

ANTE

Lo spostamento del baricentro normativo sul piano dell'inesistenza – esistenza di un fatto materiale sottostante alla voce di bilancio sembra del tutto inadatto per un'interpretazione che miri a preservare la completezza e la correttezza dell'informazione societaria, garantendo la bontà dei documenti contabili delle imprese operanti sul mercato.

*

Quanto sopra anche in considerazione dell'alto grado di specificità e sistematicità raggiunto dai presidi normativi civilistici che sovrintendono alla formazione del bilancio d'esercizio

14. Conclusioni

POST

Occorre concentrare la massima attenzione su quelle che sono le fattispecie ed il percorso metodologico adottato ai fini delle valutazioni a prescindere dell'esito finale.

*

L'abrogazione delle soglie di punibilità concentra un potere di discrezionalità in capo agli organi inquirenti da esercitarsi con la massima attenzione al fine di raggiungere un equilibrio tra l'esigenza di determinatezza della fattispecie penale e «l'insopprimibile» opinabilità delle valutazioni, specialmente allorquando i parametri da utilizzare per la valutazione risultino essi stessi a loro volta di incerta od elastica interpretazione.